

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "O.DI.S.SE.A." ONLUS

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Art.1

È costituita l'associazione – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – in breve denominata come associazione "O.DI.S.SE.A. ONLUS per il diritto alla Salute al Servizio dell'Ammalato", ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

Art. 2

L'associazione ha sede legale in Napoli alla via Vicinale Santa Maria del Pianto n. 61, cap 80143, ed ha durata a tempo illimitato.

Art. 3

L'associazione non ha fini di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo preminente dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela dei diritti civili.

L'Associazione è libera, apartitica, apolitica e senza fine di lucro ed ha per scopo la difesa e la tutela della salute come bene imprescindibile dell'essere umano. Si propone di aiutare tutte le persone ammalate ed i loro familiari sia in fase preventiva, informandole dei loro diritti, che successivamente, allorché dovesse verificarsi un evento tragico a seguito di cure errate, al fine di ricevere dal Servizio Sanitario pubblico o privato, tutte le cure necessarie per la tutela della propria salute. Si propone altresì di contrastare, con azioni giudiziarie o di sensibilizzazione dell'informazione pubblica, qualunque attività, pubblica o privata, possa mettere a repentaglio la salute delle persone.

La finalità principale dell'Associazione è la tutela dei pazienti e lo studio del danno alla persona, mediante lo sviluppo e l'approfondimento di tutte le tematiche risarcitorie connesse alla violazione dell'integrità umana.

Scopo sociale più ampio è rappresentato dalla lotta alla malasanità, che verrà perseguito principalmente mediante attività culturali finalizzate a rendere consapevoli i pazienti ed i cittadini dei propri diritti.

L'Associazione promuove seminari ed attività di carattere culturale al fine di sollecitare la partecipazione popolare, l'impegno civile e sociale dei cittadini democratici, senza distinzione di partito ed istituisce borse di studio. Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale.

Art. 5

L'associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale. Ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità.

L'associazione inoltre potrà eventualmente in essere soltanto le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale.

Art. 6

L'associazione, essendo qualificata ai sensi del D.Lgs. 460/97 quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, provvede a comunicare alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze competente per territorio, la propria iscrizione all'anagrafe delle Onlus, nonché ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di Onlus.

SOCI

Art. 7

Possono far parte dell'associazione tutti coloro i quali intendono impegnarsi personalmente, per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti nel presente statuto.

La partecipazione alla vita dell'associazione non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 8

Tutti i soci hanno diritto di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Tutti i soci, periodicamente, sono informati riguardo le attività dell'associazione. La notifica delle attività dell'associazione può avvenire o attraverso invio all'associato di relativo supporto cartaceo, o attraverso posta elettronica, o attraverso siti web, o attraverso affissione delle informazioni nella bacheca dell'associazione stessa.

Art. 9

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendono morosi del pagamento delle quote associative senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;
- d) in caso di totale non partecipazione attiva alle iniziative dell'associazione valutata dal consiglio direttivo sulla base di indici oggettivi.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;

Art. 12

All'assemblea sovrana dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- f) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dagli altri organi dell'associazione;
- g) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Essa, composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria e straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso scritto inviato a tutti i soci, anche tramite posta elettronica o altro mezzo che ne comprovi la ricezione, almeno dieci giorni prima della riunione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

Art. 13

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno.

Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico finanziario dell'anno trascorso (bilancio consuntivo) ed il preventivo (bilancio di previsione) del nuovo anno sociale;
- approva i regolamenti interni;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e la vita associativa, ad eccezione delle proposte di scioglimento e di modifiche statutarie di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

Art. 14

L'assemblea straordinaria, presieduta dal Presidente del consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata per deliberare in ordine alle modifiche dello statuto ed alle proposte di scioglimento dell'associazione, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

Art. 15

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante dieci giorni che seguono l'assemblea.

Art. 16

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

Art. 17

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri ed un massimo di nove eletti dall'assemblea fra i soci, resta in carica tre anni. I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il vice-presidente ed il segretario.

Nel caso di sopraggiunte cause di ineleggibilità, dimissioni, impedimento o decesso di un Consigliere questi viene sostituito per il restante periodo del quinquennio dal Consiglio Direttivo mediante cooptazione: tale nomina deve essere ratificata dalla prima Assemblea annuale.

Art. 18

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 19

Il consiglio direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- redige le proposte di regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipula tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 20

Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell'associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'assemblea ed il consiglio direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione. Inoltre tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del consiglio direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al vice-presidente.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 21

Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- d) da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 22

Le somme versate per le quote annuali dell'associazione e per le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Art. 23

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo nonché il libro degli aderenti dell'associazione.

I libri dell'associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

Art. 24

In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte dall'associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 460/97.

Art. 25

Il rendiconto economico e finanziario dell'associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal consiglio direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile successivo.

Art. 26

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 27

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Art. 28

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Le decisioni su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per la legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il consiglio direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 30

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.